



**Venerabile  
Arciconfraternita di  
Misericordia di Pietrasanta**

**Statuto**

Approvato dal Consiglio Generale il  
14/09/1996

# CENNI STORICI

Art. 3 Statuto

1320

## COMPAGNIA DI SAN BIAGIO

Gestiva l'omonimo Ospedale e la Chiesa, assistendo i poveri, i malati, e i condannati al patibolo.

1599

La Confraternita edificò altre case sul lato sinistro della Chiesa (attuale sede). Successivamente queste, servirono da ospizio ai padri cappuccini, mentre nell'Ospedale si dava alloggio ai pellegrini e si ricevevano anche i trovatelli (solo in quell'anno se ne registrarono 102)

Fine del XVIII secolo

La Compagnia fu soppressa  
Dal Granduca Leopoldo I°

## Fine del XIV secolo CONFRATERNITA DI SAN ANTONIO

Gestiva anch'essa un Ospedale che sorgeva nella piazza omonima tra le attuali vie dei Piastroni e del Teatro

1514

La confraternita fu **soppressa** ed i beni passarono a quella di San Biagio

30 Luglio 1805

La Regina Maria Luisa, Reggente del Trono di Etruria, Ripristinò tale antica Compagnia di San Biagio con la denominazione di **Confraternita di San Antonio Abate**.  
Da tale epoca riprende in pieno l'attività

20 Gennaio 1899

Viene registrata alla corte dei conti ed eretta in **Ente Morale**

29 Maggio 1897

Il Consiglio Comunale accoglie la domanda

Nel 1896

Fu deliberato di trasformare la **Confraternita di San Antonio Abate** in **Confraternita di Misericordia**

1936

Viene elevata ad **Arciconfraternita** dall'Arcivescovo di Pisa

# *Scopi dell'Arciconfraternita*

## **Art.2**

Scopi dell'Arciconfraternita sono l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede nazionale che internazionale.

L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari della vita, della salute, della dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

# Formazione

## Art.3

L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro mezzo idoneo.

## Art.4

Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni e convenzionarsi con Enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente nel tempo.

Le sezioni potranno avere un apposito Comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato dell'Arciconfraternita.

## Art.5

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico o Correttore.



# *Sede dell'Arciconfraternita*

## Art.6

L'Arciconfraternita ha la propria sede sociale e legale in Pietrasanta, via Mazzini, 103, in propri locali che sono utilizzati per le riunioni degli organi collegiali, per l'attività amministrativa, per il servizio di centralino telefonico e per ricovero degli automezzi di proprietà.

Le funzioni religiose sono celebrate nella attigua chiesa di proprietà dell'Arciconfraternita che porta il nome di S. Antonio Abate, come da lontanissime origini, aperta al culto e diretta da apposito cappellano.




# *Mezzi finanziari*

## **Art.7**

L'Arciconfraternita trae i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei propri fini dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni della popolazione e dei benefattori, dai contributi di enti pubblici e privati, dall'esercizio di iniziative svolte a ricevere carità nonché da altre forma di entrata.

# *Volontariato*



## Art.8

Il volontariato è la divisa morale di tutti i confratelli, in ogni loro prestazione di attività.

E' severamente proibito per i Confratelli accettare ogni e qualsiasi forma di compenso ed essi devono promuovere tra gli iscritti una sana emulazione alle opere di carità, con la sola concessione di distinzioni di puro carattere morale.



## *Stemmi e divisa*

### Art.9

Lo stemmi dell'Arciconfraternita è formato da uno scudo dipartito con bordo oro recante nella parte superiore in campo celeste, le lettere gotiche in oro " F M " (Fraternitas Misericordiae), con in mezzo una croce rossa e, nella parte inferiore su campo azzurro, lo stemmi della città di Pietrasanta.

La divisa dei confratelli e consorelle per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è costituita da un camice bianco, di tipo infermieristico, o da divise come giacche colore arancio o tute sempre di colore arancio, portando nella parte superiore sinistra impresso lo stemmi d3ll'Arciconfraternita.

# PRINCIPALI ATTIVITA' INTERNE

ART.2-3-4-5-10



# *Attività*

## Art. 10

Scopo dell'Arciconfraternita è principalmente quello della carità cristiana. Le opere di Misericordia vengono espletate dai confratelli e consorelle i quali si adoperano nei vari servizi di pronto soccorso, trasporto infermi, donazione di sangue, interventi di protezione civile per pubbliche calamità, siano esse in sede locale che in sede nazionale ed internazionale anche in collaborazione con le pubbliche autorità, nonché per iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia e Gruppi Donatori di sangue "Frates", alla quale l'Arciconfraternita aderisce ed è confederata.

L'Arciconfraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza .

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto è di competenza del Magistrato il quale valuterà la loro fattibilità secondo le circostanze e le oggettive possibilità. L'Arciconfraternita potrà promuovere ogni altra opera di umana carità cristiana suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe, quali ad esempio la costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, di attività funeraria e di suffragio con chiesa propria ed anche con proprio cimitero.

Oltre allo svolgimento delle suddette opere di assistenza e di soccorso, l'Arciconfraternita partecipa ad ogni altra iniziativa che si renda necessaria nell'interesse della collettività.

L'Arciconfraternita cura, in particolare:

- a) il mantenimento e l'elevazione della coscienza e dei buoni sentimenti dei propri iscritti, mediante opportune iniziative di carattere morale, culturale, ricreativo e religioso;
- b) la devozione al patrono di S. Antonio Abate, già titolare di una delle Confraternite dalle quali deriva, celebrandone annualmente la festa liturgica che ricorre il 17 gennaio;
- c) il soddisfacimento di tutti gli obblighi assunti o da assumere; il suffragio delle anime dei confratelli e consorelle defunti con ufficiature funebri, celebrazione di SS. Messe e varie preghiere, particolarmente in occasione della commemorazione dei fedeli defunti;
- d) la preparazione e la partecipazione, secondo le possibilità, le tradizioni e le usanze, ad alcune sacre funzioni e celebrazioni religiose, come la triennale Processione del Morto Redentore, la festa di Maria SS.ma Addolorata la prima domenica di Maggi, la celebrazione di una S.Messa nella propria chiesa alle ore 9:00 di tutti i giorni festivi.

Inoltre l'Arciconfraternita, secondo le esigenze dei tempi, i bisogni della popolazione e compatibilmente con i mezzi di cui dispone o potrà disporre, promuove tutte le opere di carità suggerite dalle circostanze, come l'istituzione di proprie sezioni e l'assistenza sanitaria e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, l'istituzione di ambulatori, case di riposo ed orfanotrofi, nonché la distribuzione di medicinali e l'intervento in pubbliche calamità sia in Italia che in altre parti del mondo, il tutto nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

## Art.11

Dato il carattere di collegamento nazionale del sodalizio, l'Arciconfraternita in spirito di solidarietà verso le altre Misericordie, consente l'ammissione fra i propri iscritti di altri soci appartenenti ad altre confraternite di Misericordia. La domanda di ammissione dovrà comunque essere vagliata ed accettata dal Magistrato.



Il confratello così ammesso non godrà per effetto immediato del grado o dei diritti a lui competenti nella Confraternita di provenienza, salvo diversa decisione del Magistrato.

# Requisiti di appartenenza all'Arciconfraternita e classificazione dei soci

## Art. 12

Tutti gli iscritti all'Arciconfraternita, a qualunque categoria appartengono, sono chiamati con il nome tradizionale di Confratelli e Consorelle ed alimentano tale vincolo spirituale della comunanza della idealità morale e delle iniziative caritative che sono alla base dell'Arciconfraternita.

Essi si distinguono in due categorie:

- a) Confratelli e Consorelle ordinari;
- b) Confratelli e Consorelle attivi.

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Magistrato, corredata dalla firma di un confratello presentatore (se minorenni, firma di un genitore o di chi ne fa le veci).

Il Magistrato accetta o respinge la domanda senza essere tenuto a darne motivazione. La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza od esclusione.

Per essere iscritti all'Arciconfraternita come Confratello o Consorella, occorre possedere doti morali indiscutibili e dare adesione alla ispirazione umana e caritativa dell'Arciconfraternita.

CONFRATELLI E  
CONSORELLE

Art.12-14-15-16

ORDINARI

Costituiscono il corpo funzionante, s'impegnano nello svolgimento di opere caritative. Hanno diritto di elezione attiva e passiva. Interni alla loro categoria è costituito il gruppo di confratelli e consorelle attivi

ATTIVI

Partecipano alle idealità caritative e si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere e i servizi. Hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e raggrupparsi in attività specializzate.

Per tali attività, può tenere una propria gestione amministrativa della quale viene data relazione annuale al Magistrato. Elege ogni 4 anni un capogruppo.

## Art.13

Potranno essere aggregati all'Arciconfraternita, dopo la morte, i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio, con le particolari forme stabilite dal Magistrato per questa aggregazione.



## Art.14

I Confratelli e Consorelle ordinari costituiscono il corpo funzionante dell'Arciconfraternita e si impegnano in quanto è nelle loro possibilità nello svolgimento di una o più opere caritative svolte dalla stessa.

Essi godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

In seno alla categoria dei Confratelli e Consorelle ordinari è costituito il gruppo dei Confratelli e Consorelle attivi, secondo le precisazioni di cui ai successivi articoli.

## Art.15

I Confratelli o Consorelle attivi sono quelli che partecipano alle idealità caritative dell'Arciconfraternita e si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere ed i servizi.

Essi godono dei benefici spirituali e di ogni altra natura stabiliti dal Regolamento e Magistrato, hanno diritto di partecipazione a tutte le iniziative generali dell'Arciconfraternita e sono disciplinati da un Regolamento approvato dal Magistrato.

# *I gruppi di attività specializzata*

## Art.16

Il gruppo di Confratelli e Consorelle attivi è costituito fra gli iscritti i quali hanno superato il quattordicesimo anno di età che spontaneamente si offrono di svolgere servizi caritativi attivi nelle opere di assistenza e soccorso, nonché organizzative, proprie dell'Arciconfraternita.

Per l'esercizio di tali attività, il gruppo può tenere una propria gestione amministrativa della quale viene data relazione annualmente al Magistrato dell'Arciconfraternita ed alla assemblea del gruppo.

Il gruppo dei Confratelli e Consorelle attivi elegge ogni quadriennio un capo-gruppo, il quale dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del gruppo secondo le disposizioni del Magistrato ed a esso riferisce.

# Gruppo Frates

## Art 17



E' costituito presso l'Arciconfraternita il gruppo Donatori di Sangue "Frates". L'attività del gruppo è disciplinata da un apposito Regolamento approvato dal Magistrato.

Il gruppo nomina ogni quadriennio il proprio Consiglio Direttivo, il quale elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Capo-gruppo. Il Magistrato può autorizzare il gruppo a tenere una propria gestione amministrativa, con la redazione di uno specifico bilancio annuale, da trasmettere al Magistrato dell'Arciconfraternita e da sottoporre annualmente all'Assemblea del Gruppo.

# Impresa funebre

## Art. 18

L'Arciconfraternita, oltre alle opere di carità di cui ai precedenti articoli, svolge anche servizi di impresa funebre a favore dei propri soci, dei loro familiari e di tutti coloro che intendono avvalersi dei mezzi, delle attrezzature e del personale alle dipendenze della medesima.



# Doveri degli iscritti

## Art.19

Tutti gli iscritti devono:

osservare i contenuti dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni emanate dagli Organi dell'Arciconfraternita;

tenere irreprensibile condotta morale e civile;

se Confratelli e Consorelle attivi e iscritti a speciali settori, disimpegnare diligentemente i servizi con spirito di umana e cristiana carità;

collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita.

# *Provvedimenti disciplinari*

## Art.20

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti, previa contestazione scritta degli addebiti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) espulsione.

I provvedimenti di cui sopra, sono di competenza del Magistrato.

# La qualità di socio

## Art.21

La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione.

La qualità di socio si perde per decadenza nelle seguenti circostanze:

ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti dallo statuto, oppure si rende incompatibile con i principi cui l'arciconfraternita si ispira;

quando l'iscritto, nonostante il richiamo, persiste nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso per oltre un anno dal pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita.

# Organi dell'Arciconfraternita

## Art.21

Sono Organi dell'Arciconfraternita:

- l'Assemblea;
- il Consiglio, composto da 20 Consiglieri;
- il Magistrato;
- il Governatore;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

# Durata incarichi

## Art.23

Tutti gli incarichi negli organi sociali durano quattro anni.

Il Magistrato si rinnova ogni quattro anni.

I componenti uscenti sono tutti rieleggibili.

Ove in organo si verifici la vacanza di un componente, si dovrà procedere mediante nuova nomina del componente stesso da parte del Consiglio.

# *Elezioni*

## **Art.24**

Le elezioni per la nomina del Consiglio si svolgono nell'apposito giorno ed ore fissate dal Magistrato.

Sono ammesse per la votazione liste di candidati con la sottoscrizione, quali presentatori, di almeno quindici soci. Esse devono portare un numero di candidati da eleggere non superiore a 6.

Tutte le liste debbono essere presentate alla segreteria dell'Arciconfraternita venti giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento delle elezioni.

Le liste verranno unite in una unica scheda e ciascun confratello e o consorella non potrà votare per un numero di candidati superiori a 6. in caso contrario la scheda verrà ritenuta nulla.

Nel caso non venga presentata alcuna lista da parte dei soci iscritti, provvederà il Magistrato uscente a formare una lista di candidati comprendente almeno cinque nominativi in eccedenza rispetto al numero massimo dei consiglieri da eleggere.

I Confratelli e Consorelle avranno la possibilità di votare in questo caso, nominativi dei candidati fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere ed avranno la facoltà, sempre nell'ambito del numero massimo dei consiglieri da eleggere, di cancellare dalla scheda alcuni nomi per sostituirli con altri.

Verranno proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato avente maggior anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita ed in casi di pari anzianità il candidato più anziano di età.

A cura della segreteria dell'Arciconfraternita verrà pubblicato, mediante affissione nella sede sociale, l'esito della consultazione e, entro il termine di giorni quindici, a cura del Governatore uscente, si dovrà procedere alla convocazione della prima riunione degli eletti a far parte del nuovo consiglio.

La prima seduta del Consiglio è presieduta dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

## Art.25

# *Riunioni del Consiglio*

Le riunioni del Consiglio avvengono in seduta ordinaria e straordinaria mediante avviso personale da inviare alla residenza dei consiglieri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In casi di particolare urgenza il consiglio, in riunione straordinaria, potrà essere convocato con avviso telefonico o personale, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare chiaramente il luogo, giorno e ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Governatore o, in sua assenza, o impedimento, dal Vicegovernatore. Nel caso di assenza o impedimento del Vicegovernatore presiederà il membro del Magistrato con maggior anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.

Le riunioni sono tenute valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno sette consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri partecipanti alla votazione.

Le votazioni hanno luogo in modo palese. Quando si debba procedere alla elezione del Governatore e dei componenti del Magistrato la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Governatore e dal segretario e conservati in apposito registro.

# Il Consiglio

## Art.26

Il Consiglio si riunisce:

- a) in sessione ordinaria;
- b) in sessione straordinaria.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Magistrato.

Il Consiglio esamina e delibera sul resoconto morale e finanziario, sul bilancio preventivo e sul conto consultivo presentati dal Magistrato. Il conto consultivo sarà accompagnato da una relazione dei Revisori dei conti.

Il Consiglio, infine, delibera su ogni argomento di sua competenza.

Il Consiglio

Art.26

Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria previa convocazione del Magistrato, in qualunque periodo, nelle seguenti circostanze:

1. quando il Magistrato ne ravvisi l'opportunità per gravi motivi;
2. quando almeno otto Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata al Magistrato;
3. quando il Collegio dei Revisori dei conti, per gravi motivi, ne richieda al Magistrato la convocazione.

Nei casi in cui ai numeri 1 e 2, il Magistrato deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro il mese successivo a quella di presentazione della richiesta.

I componenti del consiglio e del Magistrato che non intervengano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio i Confratelli e Consorelle entro il secondo grado di parentela ed il secondo grado di affinità. Non possono far parte del Consiglio i dipendenti dell'Arciconfraternita.

Struttura elettiva delle  
cariche

Art.22-23-24-25-26-27-28

**Governatore**  
(Rappresentante legale)

**Vice-Governatore**

Provveditore

Responsabile  
automezzi

Responsabile  
dipendenti

Addetto ai  
rapporti di  
volontariato

Addetto  
stampa

Addetto ai  
problemi legali

**Segretario**

**Magistrato**

**Correttore**

consigliere

CONSIGLIO

20 consiglieri

Durata cariche  
4 anni

Confratelli e Consorelle

# *Magistrato*

## Art.27

Il Magistrato viene eletto dal Consiglio  
a scrutinio segreto.

# Competenze del Magistrato

Art.28-29-30-32-33

# *Magistrato*

## Art.28

Il Magistrato è composto da sei membri ed è presieduto dal Governatore.

Per essere eletti a far parte del Magistrato è necessario possedere due anni di anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.

Il Magistrato dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Governatore e il Magistrato sono eletti dal Consiglio, nel suo seno.

Il Magistrato provvede alla nomina, nel suo seno:

- del provveditore;
- dell'addetto stampa;
- del responsabile del personale dipendente;
- dell'addetto ai rapporti con le associazioni di volontariato;
- dell'addetto dei problemi legali.

# Magistrato

## Art.29

Il Magistrato è l'organo esecutivo di governo dell'Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente al Consiglio.

In particolare:

1. provvede ad affidare il servizio di tesoreria dell'Arciconfraternita;
2. provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e automezzi, con esclusione di beni e cose aventi caratteristiche storiche ed artistiche, carte e documenti antichi relativi alla vita dell'Arciconfraternita che non sono in alcun modo alienabili;
3. provvede all'acquisto, alla vendita o alla permuta di immobili ed alla creazione, se necessario, di passività ipotecaria, solo con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei componenti;

4. provvede alle nomine previste dal presente statuto e ad ogni altra nomina eventualmente occorrente;
5. assume e licenzia il personale dipendente;
6. provvede all'ammissione dei Confratelli ed alla assegnazione delle relative categorie;
7. provvede alla approvazione di regolamenti e norme speciali;
8. provvede ad infliggere le sanzioni disciplinari al personale dipendente;
9. predisporre il progetto di bilancio preventivo e redige il conto consultivo;
10. delibera le operazioni finanziarie e tecniche nell'interesse dell'istituzione non riservate alla competenza del Consiglio;
11. delibera sull'accettazione dei eredità e legati sempre con il beneficio d'inventario;
12. delibera sulle liti e nomina i propri patrocinanti;
13. adotta i provvedimenti di urgenza nell'interesse dell'Arciconfraternita;
14. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti articoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi dell'arciconfraternita.

# *Magistrato*

## Art.30

Il Magistrato si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessita, nonché ogni qualvolta il Governatore per ragioni particolari lo ritenga opportuno, ovvero ove pervenga al Governatore esplicita richiesta formulata da almeno tre componenti del medesimo o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

L'invito alla riunione è comunicato dal Governatore o suo incaricato ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione stessa.

Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'invito per la riunione, la stessa diverrà valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore ad un terzo dei componenti l'organo.

I componenti eletti che non intervengono a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con decisione del Magistrato stesso.

## Art.31

Il controllo sugli atti adottati dagli organi dell'Arciconfraternita viene esercitato in relazione alle norme vigenti ed ai contenuti della L.R. 7 Luglio 1992 n.31.

# Magistrato

## Art.32

- Il Magistrato promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli e delle consorelle con corsi di istruzione od altro mezzo idoneo.
- Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale ricreativo e sportivo.
- Per tali attività potranno essere costituiti in seno dell'Arciconfraternita anche "Circoli" che saranno presieduti da un delegato del Magistrato.
- Per fiancheggiare le opere dell'Arciconfraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse potrà essere costituito con l'approvazione del Magistrato, un "Comitato Manifestazioni" la cui gestione sarà direttamente affidata al controllo del Magistrato attraverso il Provveditore

# Magistrato

## Art.33

Il Magistrato ha la facoltà di redigere ed approvare, a completamento del presente statuto, un regolamento generale per le norme di attuazione ed un disciplinare delle mansioni ed incombenze attribuite al personale dipendente nel rispetto dei contratti nazionali di comparto.

# *Il Governatore*

## Art.34

Il Governatore viene eletto dal  
Consiglio a scrutinio segreto

# IL GOVERNATORE

Viene eletto dal  
Consiglio a scrutinio  
segreto

È il legale rappresentante,  
con facoltà di firma di tutti  
gli atti e i provvedimenti

Dirige e  
sorveglia le  
varie attività

Presiede  
le  
riunioni

Attua le  
deliberazioni del  
Magistrato e del  
Consiglio

Vigila per la tutela degli interessi  
e delle prerogative del sodalizio ,  
sulla osservanza dello Statuto e  
dei regolamenti

Tiene i rapporti  
con la  
Confederazione  
Nazionale

Adotta ogni  
provvedimento di  
urgenza

Può nominare uno o più  
Vice Governatori

# *Il Governatore*

## **Art.35**

Il Governatore è il legale rappresentante dell'Arciconfraternita, ne dirige e sorveglia le varie attività ed ha la facoltà di firma di tutti gli atti e provvedimenti dell'Arciconfraternita.

In particolare:

- a) vigila per la tutela degli interessi e delle prerogative del sodalizio sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni secondo le direttive di convocazione emanate dal Magistrato presiedendole;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato e del Consiglio, firma la corrispondenza e, in unione con il segretario, le carte ed i registri sociali, le riversali di entrata ed i mandati di pagamento;
- d) tiene rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie per ogni evento che ne consigli l'interessamento della Confederazione stessa verso l'Arciconfraternita;
- e) adotta ogni provvedimento di urgenza, compresi gli atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento;
- f) può nominare uno o più Vicegovernatori.

# Il Governatore

## Art.36

Nella circostanza di dimissioni del titolare della carica di Governatore, o in caso di decesso, decadenza od impedimento permanente del medesimo, il Magistrato provvede alla convocazione del Consiglio entro venti giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, ai fini della nomina di un nuovo Governatore.

Nel periodo transitorio e fino alla nomina del nuovo Governatore, le funzioni ad esso attribuite vengono svolte da un vicegovernatore. Se non vi fosse l'attribuzione di tale incarico, le funzioni di competenza del Governatore sono svolte dal provveditore.

# *Il Vicegovernatore*

## Art.37

Il Vicegovernatore coadiuva il Governatore e, se assente od impedito lo supplisce nelle funzioni con poteri di firma e rappresentanza legale su delega scritta del Governatore stesso.

# *Il segretario*

## Art.38

Il Segretario redige i verbali, è consegnatario delle carte e del archivio dell'Arciconfraternita, cura la corrispondenza, tiene i libri sociali, coadiuva il Governatore nella tenuta degli inventari, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Arciconfraternita, firmando i relativi documenti ed i libri contabili, redigendo i bilanci in unione col Magistrato.

Il segretario, che deve avere un anzianità minima di iscrizione all'Arciconfraternita pari ad anni due, può essere nominato anche al di fuori dei componenti il Magistrato e del Consiglio e, in questo caso, non ha diritto di voto.

# *Il Correttore*

## Art. 39

Il correttore è nominato dal Magistrato.

Il correttore si occupa dell'andamento della Chiesa di proprietà dell'Arciconfraternita, celebra le funzioni religiose e svolge le particolari funzioni previste dal regolamento generale dell'Arciconfraternita.

# **Il servizio di tesoreria e di cassa**

## **Art.40**

**Il servizio di tesoreria e di tenuta di cassa è affidato ad un istituto di credito scelto dal Magistrato.**

**Le riversali di incasso ed i mandati di pagamento non sono validi , né costituiscono titolo di scarico per il tesoriere, se non portano la firma congiunta del Governatore o di chi ne fa le veci e del segretario.**

# *Il Collegio provibirale*

## Art.41

Il Collegio Provibirale è costituito da una commissione disciplinare la quale, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, sarà nominata dal Magistrato.

La Commissione sarà composta da cinque membri fra i soci ritenuti più competenti e, ad ogni nomina e per la durata dei lavori, essa eleggerà il suo Presidente.

Alla Commissione spetta:

- a) interpretare , in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti ;
- b) decidere su provvedimenti presi dal Magistrato e sui ricorsi presentati dai soci e dipendenti.

# *Il Collegio dei Revisori dei conti*

## Art.42

Il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di due, è nominato dal Consiglio nel suo seno, fra i componenti che siano stati esclusi dall'aver partecipato al Magistrato nel periodo in cui il conto si riferisce. Esso cura il controllo dell'amministrazione dell'Arciconfraternita.

# *Cariche elettive*

## Art.43

Tutte le cariche elettive del Consiglio, del Magistrato, del Governatore, del Collegio dei Revisori dei Conti, sono gratuite, perché assunte per dovere cristiano, civile e morale, in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita.

# *Riforma dello Statuto*

## **Art.44**

La proposta di riforma dello Statuto può essere fatta dal Magistrato o da un numero non inferiore ad un terzo dei soci iscritti all'Arciconfraternita.

La mozione di riforma è esaminata dal Magistrato e, dopo l'esame della stessa, il Governatore provvede alla formazione di una commissione di lavoro la quale dovrà tener conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dai proponenti.

L'approvazione della proposta di riforma avverrà a cura del Consiglio, mediante convocazione secondo le modalità stabilite con pubblicazione in modo visibile all'interno dell'Arciconfraternita dell'avviso di riunione pere quindici giorni precedenti la data della seduta.

La proposta di riforma potrà essere approvata con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio e con il voto della metà più uno dei componenti il Consiglio e con il voto favorevoli di due terzi dei presenti.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti con l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio, gli art. 1, 2, 4, 6 9, 10, 27, 33, 35, 39 e 44 del presente Statuto.

# Soppressione ed estinzione

## Art.45

In caso di soppressione o di estinzione per qualsiasi causa dell'Arciconfraternita, il relativo patrimonio sarà devoluto secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria degli iscritti all'uopo emanata.

# **Varie ed eventuali**

## **Art.46**

**Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni e norme vigenti in materia.**

*Approvato con deliberato n.4 del  
Consiglio Generale, riunitosi in  
seconda convocazione in data 14  
Settembre 1996, dopo la mancanza  
del numero legale per la seduta in  
prima convocazione del giorno 13  
Settembre 1996*